

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2012 del COMITATO MISTO UE-ANDORRA

del 25 gennaio 2012

che stabilisce l'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(2012/57/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l'accordo), in particolare l'articolo 12 *ter*, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative dell'*acquis* comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle disposizioni dell'*acquis* comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo è così stabilito:

Categoria di misure doganali di sicurezza	Disposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾	Disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci	Entrata: articoli da 36 <i>bis</i> a 36 <i>quater</i>	Entrata: articoli da 181 <i>ter</i> a 184 <i>quater</i>
	Uscita: articoli da 182 <i>bis</i> a 182 <i>quinquies</i>	Uscita: — articoli da 592 <i>bis</i> a 592 <i>quinquies</i> e 592 <i>septies</i> (dichiarazione doganale all'esportazione) — articoli da 842 <i>bis</i> a 842 <i>septies</i> (dichiarazione sommaria di uscita)
Operatore economico autorizzato	Articolo 5 <i>bis</i>	Articoli da 14 <i>bis</i> a 14 <i>quinquies</i> , da 14 <i>septies</i> a 14 <i>duodecies</i> e da 14 <i>octodecies</i> a 14 <i>quinvicies</i>
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza	Articolo 13	Generali: articoli da 4 <i>septies</i> a 4 <i>undecies</i>
		Entrata: articoli da 184 <i>quinquies</i> a 184 <i>sexies</i>
		Uscita: — articoli 592 <i>sexies</i> e 592 <i>octies</i> (dichiarazione doganale all'esportazione) — articolo 842 <i>quinquies</i> , paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Gianluca GRIPPA
